

IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI

Già nella precedente relazione avevamo posto all'attenzione del legislatore le problematiche connesse al c.d. "fermo amministrativo" dei beni mobili sia perché da parte di numerosi contribuenti venivano lamentati abusi e soprusi, sia perché non si riusciva a capire quale fosse il giudice a cui ricorrere contro il procedimento di "fermo": ordinario, amministrativo o tributario?. Il Garante, perciò, sollecitava il legislatore a prendere posizioni in merito, suggerendo anche delle soluzioni al problema.

Nel frattempo, nella prima parte dell'anno 2006, lo stato di incertezza era continuato, poichè si erano rafforzate due giurisdizioni, quella del giudice amministrativo che considerava il fermo come espressione di un'autotutela esecutiva diversa dell'espropriazione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile e quella della Cassazione (Sezioni Unite n.2053/06) che, affidando la materia al giudice ordinario si ancorava alla tutela dei diritti soggettivi relativa ad un rapporto di debito-credito. Stato di incertezza che si era ulteriormente aggravato perché il Consiglio di Stato, non ritenendo di adeguarsi, sollevava una questione di costituzionalità, richiedendo alla Corte di individuare l'interpretazione costituzionalmente corretta della norma. Più specificamente il Consiglio di Stato riteneva rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità degli articoli 49, 57, 86 del D.P.R. 602/73 e degli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/92, se interpretati, secondo il diritto vigente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo

di autoveicoli. C'è anche da dire che il Consiglio di Stato, nel rimettere la questione, aveva escluso la giurisdizione delle Commissioni tributarie in quanto il “fermo” non rientrava, a suo dire, tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art.19 del Dlgs.546/92. Intanto, il contribuente continuava a trovarsi in balia delle onde. E', quindi, con vivo compiacimento che il Garante saluta l'operato del legislatore, il quale, tagliando, come suol dirsi, la testa al toro e applicando il noto detto “tra i due litiganti il terzo gode” ha attribuito alle Commissioni tributarie, dall'11 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge 248/06) il compito di decidere nelle vertenze relative al “fermo”. Il “fermo”, quindi, finalmente, con molta chiarezza rientra tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, anche se viene emanato a seguito del mancato pagamento di somme relative a entrate non tributarie. In buona sostanza, la politica fiscale, nel caso di specie, ha soddisfatto le aspettative del Contribuente e del Garante.

IL LEGISLATORE, LE MORTIFICAZIONI DELLO STATUTO
E L'INSOFFERENZA DEI CONTRIBUENTI

E' stato efficacemente detto che il principio costituzionale di legalità è uno dei pilastri del sistema fiscale, posto allo scopo di contenere la discrezionalità dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, le regole devono essere prestabilite perché l'amministrazione ne sia vincolata. Al contrario, si fa giustamente rilevare, che l'amministrazione s'inventa le regole al momento di applicarle e, quando intravede un'interpretazione del giudice favorevole al contribuente, interviene con leggi interpretative nel corso dei processi che offendono anche la funzione del giudice.

E' stato lamentato, sostanzialmente, che la legge tributaria italiana lungi dal costituire un vincolo per l'amministrazione, costituisce solo la legittimazione apparente di un potere sempre più arbitrario; che abbiamo una legislazione a getto continuo; che mancano leggi organiche e stabili sulla struttura dei tributi e sulla loro applicazione. Si porta, come esempio, l'innovazione retroattiva della tassazione degli immobili in materia di IVA e si sostiene che tutto il decreto legge 223/2006 è un grosso contributo alla complicazione del sistema (l'omesso versamento IVA, viene penalmente sanzionato al di fuori della logica del sistema e con disparità di trattamento rispetto a quello delle altre imposte; è stata ritenuta anomala la regola della riscossione dei compensi ai professionisti; nella tassazione dell'avviamento del lavoro autonomo viene addirittura recepita una risoluzione ministeriale; la detrazione

dell'acconto IRES per il 2006 crea una incredibile complicazione tecnica e costituisce una illegittima variazione retroattiva; viene introdotta, nella categoria dei redditi diversi, la tassazione di tutti gli illeciti etc.etc.).

Tutte considerazioni e lamentele condivisibili da parte del Garante.

A queste lamentele si aggiungono quelle dei professionisti operanti nel settore tributario, che ritengono inutili certi complessi adempimenti strumentali a carico di contribuenti e professionisti, che si risolveranno inevitabilmente in aumento di costi per l'intera collettività. Tra gli altri si indica quello degli elenchi clienti e fornitori, con i quali, si afferma, si torna indietro di almeno 10 anni.

Significativo lo sfogo di un contribuente il quale chiede: come si fa a parificare imprese e professionisti? Perché si obbligano i soggetti a tenere la contabilità, se poi si fanno i controlli e si presume (con gli studi di settore) che debbano arrivare a determinati valori?

Perché obbligare tutti a sbagliare, necessaria e ovvia conseguenza di continui cambiamenti ed invenzioni modello Fanta Fisco?

Sulla stessa linea dell'avversione al caotico legiferare si è posto, come è noto, anche il Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti, il quale, tra l'altro, denuncia le reiterate violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente, tra cui il divieto di attribuire effetto retroattivo alla norma tributaria, che incidono sui diritti essenziali dei cittadini, sui quali viene fatta gravare l'inversione dell'onere della prova su operazioni avvenute in anni in cui la norma ancora non esisteva, nonché l'operazione

volta ad attribuire agli studi di settore valore di presunzione legale, trasformandoli di fatto in una riedizione della deprecata *minum tax*.

Il Garante, pur essendo consapevole delle difficoltà insite nella predisposizione di una manovra finanziaria, tesa a risanare i conti pubblici e a dare una spinta all'attività economica, non può che condividere le rimostranze sopra elencate, preoccupato del fatto che principi di rango costituzionale vengano disattesi. Principi troppo importanti, testimoni di una grande civiltà giuridica, che non va mortificata e tanto meno dispersa, dal momento che può anche rappresentare degnamente un modello per l'idea, che si sta facendo strada, di uno Statuto europeo dei diritti del contribuente.

Da ultimo si apprende, con soddisfazione, che è stata presentata una proposta di legge bipartisan per inserire nella Carta fondamentale la norma (art.3) dello Statuto del Contribuente che stabilisce il principio dell'irretroattività delle norme fiscali nonché il principio che, in caso di tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso.

Non è chi non veda l'importanza di tale iniziativa, che non può che migliorare il rapporto fisco-contribuente.

L'auspicio del Garante è, perciò, quello che l'approvazione della proposta di legge avvenga quanto prima possibile.

FATTI CHE MIGLIOREREBBERO IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

“Come detto nelle precedenti relazioni il bene tutelato dall’art.13 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) è quello del rapporto di fiducia fisco-contribuente; rapporto che si rafforza se le risorse economiche prelevate dalle tasche dei contribuenti vengono impiegate nel modo migliore possibile. E non sembra ai contribuenti che si raggiunga tale obiettivo in riferimento alle Province, ai rimborsi elettorali e a situazioni varie.-

A) Province.-

Un contribuente scrive che “in molti ritengono le Province inutili. Ma non lo sono di certo per i numerosi addetti che ivi hanno un posto ben remunerato e gratificanti carriere. Non è affatto inutile l’ente “Provincia”: organizza –specie in estate e in località amene- mostre delle varie arti e tenzoni poetiche, fiere mercato di prodotti mangerecci e beverecchi, organizza in appropriate stagioni viaggi di istruzione in Italia e all’estero per dipendenti e le loro famiglie...Ma santi numi!, è mai possibile che non ci si renda conto dei sacrifici che i “provinciali” affrontano quotidianamente (salvo ferie, permessi, congedi malattie, gravidanze, aspettative, infortuni, eccetera)?

A parte lo sfogo del contribuente e, passando dal faceto al serio, occorrere riflettere su alcuni dati:

- che attualmente le province sono 104;

- che gli stipendi dei 4.200 eletti assorbono circa 120 milioni di euro all'anno con un costo medio di 28.000 euro per ciascun eletto;

- che esiste nell'ambito delle Province la babele dei costi. C'è chi si circonda di collaboratori e consulenti e chi, invece, centellina sulle spese. E' ben vero, come è stato detto, che a disciplinare gli stipendi dei professionisti della politica di periferia è il decreto ministeriale 119 del 4 aprile 2000, che fissa emolumenti differenziati a seconda della popolazione, suddividendo le province in quattro fasce ma è anche vero che spulciando tra le pieghe del provvedimento si scopre che gli stipendi possono subire maggiorazioni fino al 30% in più dell'indennità di partenza.

Ebbene, in tale panorama, già di per sé affollato, vogliono entrare ben 34 altre Province, la cui proposta di istituzione è approdata in Parlamento. Senza contare quelle già pronte (Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza) il cui esordio è fissato per il 2009. Opportunamente è stato fatto notare che se tutti i 34 progetti dovessero andare in porto, l'aggravio per il bilancio dello Stato sarebbe di almeno 1,7 miliardi di euro, cioè un esborso di 50 milioni di euro per ciascuna amministrazione, stando ai calcoli effettuati nella scorsa legislatura dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Esborso necessario per creare il comando provinciale dei carabinieri, una nuova questura, una prefettura, un comando provinciale dei vigili del fuoco, una sezione del corpo forestale dello Stato oltre le spese di creazione di una commissione tributaria ed un Comando della guardia di finanza.

E' un fenomeno, perciò, che va bloccato in tutti i modi. Ma ritiene il Garante che bisognerebbe andare oltre.

Bisognerebbe abolire le Province. Come è stato opportunamente detto, le Province, nella loro dimensione di organo elettivo e di rappresentanza politica, non hanno più ragione d'essere nell'attuale evoluzione costituzionale. Avrebbero dovuto essere abolite quando sono state istituite le regioni e invece non solo sono rimaste intatte, ma addirittura aumentate di numero, passando dalle 92 del 1960 alle 104 attuali, con altre tre in dirittura di arrivo dal 2009 e, paradossalmente, con altre aspiranti 34, che bussano alla porta.

Il Garante condivide pienamente il pensiero di chi sostiene che non vanno di certo abolite le competenze delle Province, che possono essere svolte probabilmente meglio attraverso entità tecnico-operative che possono mantenere le attuali dimensioni, ma dipendenti "politicamente" dalle Regioni. In altri termini, l'abolizione dovrebbe concernere solo l'apparato politico, costituito da presidenti, assessori, consiglieri più il loro staff, le loro segreterie, i loro consulenti. Si risparmierebbero subito i circa 120 milioni di euro sopra indicati.

Il Garante si rende conto che è molto difficile l'abolizione immediata ma sarebbe certamente possibile quantomeno un'abolizione graduale, per esempio, come è stato suggerito, fra due legislature. Si eviterebbero così, traumi immediati a molte carriere politiche e sarebbe più facile placare le resistenze. Alla fine si otterrebbe un'amministrazione pubblica meno ridondante e costosa.

B) Rimborsi dello Stato ai partiti

Come è noto il referendum del 18 aprile 1993 era stato molto chiaro; il 90,3% delle persone voleva abolire il finanziamento pubblico dei partiti. Allo stesso modo il capo del governo dell'epoca, Giuliano Amato, prendendone atto aveva esplicitamente detto che l'abolizione del finanziamento statale non era fine a se stessa ma esprimeva qualcosa di più, il ripudio del partito parificato agli organi pubblici e collocato tra essi.

E, invece, il finanziamento riapparve sotto le mentite spoglie dei rimborsi elettorali, 800 lire per ogni cittadino residente e per ognuno delle due camere. Poi venne il 4 per mille (volontario) sul quale i partiti prendevano degli anticipi. Ma poiché tale sistema non dava abbastanza ecco arrivare una legge col voto favorevole di una maggioranza larghissima che portò il rimborso da 800 lire a 4.000 lire per ogni elettore e per ogni camera alle politiche, oltre a rimborsi analoghi per le Europee e le Regionali, oltre ad un forfait per le elezioni amministrative. Il risultato è stato che nel 2001 le cifre stanziare per i rimborsi sono state di oltre 92 milioni di euro, e, nel 2006 di oltre 200 milioni.

Ma ciò che ha letteralmente disgustato i contribuenti e il Garante è che secondo un'indagine condotta dalla Corte dei Conti sulle elezioni europee del 2004 il rapporto rimborsi/spese è stato di 2,83 volte, con punte incredibili, quali quelle del partito pensionati che ha speso 16.435 euro e ha incassato 2.967.155 (180,53 volte in più), della fiamma tricolore che ha speso 23.302 euro e ne ha avuto rimborsi per 1.898.995

(81,49 volte in più) e via scorrendo. Le cifre parlano da sole. Sono indecenti e reclamano provvedimenti legislativi rapidi, che portino a moralizzare il settore. Non è possibile chiedere sacrifici ai contribuenti e sperperare così il denaro pubblico!

C) Altre situazioni

Dicevamo nella precedente relazione che in un periodo di “vacche magre” era necessario che si operassero dei tagli agli emolumenti dei parlamentari, che già avevano privilegi vari. Quindi, era stato un buon segnale quello di ridurre del 10 % i predetti emolumenti. Il Garante, perciò, mentre plaudiva all’iniziativa, auspicava nel contempo tagli più robusti al fine di rendere il contribuente più partecipe della difficoltà dei conti pubblici.

Di conseguenza, l’iniziativa di alcuni parlamentari nella direzione auspicata non può che essere salutata con favore. Si allude, in particolare, ai tre Pdl (uno costituzionale e due ordinari) con i quali si prevede una riduzione a 600 dei componenti delle due camere, il tetto massimo di 40 membri del governo, il numero dei consiglieri regionali correlato alla consistenza della popolazione, la limitazione della retribuzione annua di eletti e dirigenti pubblici a 250.000 euro lordi annui, oltre a tagli su organi di controllo vari ed enti pubblici. Secondo i proponenti, i risparmi, ipotizzati in 6,5 miliardi di euro, potrebbero essere dirottati verso la sicurezza, la ricerca, l’aumento delle pensioni minime e la stabilizzazione dei precari nella P.A..

Il Garante non può che plaudire all’iniziativa ed augurarsi, nell’interesse della collettività e di un sano rapporto di fiducia Stato-cittadini, che l’iniziativa stessa possa essere assecondata e realizzata.

PENSIONATI INPDAP E INPS RESIDENTI NEL REGNO UNITO.
DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Una cittadina italiana residente nel Regno Unito ha posto il problema della discriminazione attuata, con l'applicazione della legge 329 del 05.11.1990 che regola la convenzione tra Gran Bretagna ed Italia, tra cittadini che percepiscono pensione INPDAP (come nel suo caso) e cittadini percipienti pensioni INPS.

I primi (INPDAP) vengono assoggettati a duplice imposizione, in Italia e nel Regno Unito, per addizionali IRPEF regionali, provinciali e comunali che in parte corrispondono a quelle versate con la Council tax o broadland tax, tasse che sono obbligatoriamente tenute a pagare per il solo fatto di essere residenti e di ricevere servizi.

I secondi (INPS) percepiscono pensioni al lordo e pagano imposte solo nel paese di residenza.

Aggiunge la contribuente che anche per i percettori italiani di altri redditi dall'Italia stessa, che non siano, come da art.19 della convenzione, da pensione INPDAP, vale il principio dell'imposizione del paese di residenza e che solo e soltanto i percettori delle pensioni INPDAP hanno avuto un trattamento diverso.

Conclude la contribuente con un prospetto che evidenzia il diverso e sostanziale trattamento fiscale riservato a cittadini con la stessa nazionalità, che comporta la

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il Garante auspica che il Legislatore prenda provvedimenti atti ad equiparare la pensione INPDAP a quella INPS dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito.(All.1)